REGOLAMENTO (CEE) N. 2036/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1991

recante modalità di applicazione del prezzo minimo da versare ai produttori per taluni pomodori conferiti all'industria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ha istituito un regime di aiuto alla produzione per i prodotti elencati nell'allegato I, parte A, ottenuti a base di ortofrutticoli raccolti nella Comunità; che, a decorrere dalla campagna 1991/1992, il prezzo minimo da versare ai produttori per i pomodori destinati alla produzione di concentrato di pomodoro o di altri prodotti simili è adeguato in funzione del tenore di estratto secco del pomodoro fresco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che stabilisce le regole generali del regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90 [4], prevede che l'aiuto alla produzione per i fiocchi e il succo di pomodoro è derivato dall'aiuto calcolato per i concentrati di pomodoro e che, di conseguenza, il prezzo minimo da versare al produttore di tali prodotti deve rispettare una certa proporzionalità;

considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 426/86, è opportuno stabilire la percentuale di tenore di estratto secco della materia prima con riferimento alla quale è fissato il prezzo minimo da versare al produttore; che è altresì opportuno stabilire la percentuale di aggiustamento applicabile al prezzo minimo, qualora il tenore di estratto secco sia superiore o inferiore; che, in considerazione del processo di fabbricazione dei prodotti a base di pomodoro, per l'applicazione della suddetta disposizione è opportuno assimilare i pomodori destinati ad essere trattati e conservati con la buccia ai promodori freschi destinati ad essere pelati;

considerando che in un primo tempo è opportuno affidare agli Stati membri il compito di stabilire i metodi di analisi per la determinazione del tenore di estratto secco della materia prima e quindi procedere solo in un secondo tempo all'elaborazione di un metodo comunitario;

considerando che, nella prassi, l'analisi del tenore di estratto secco può essere effettuata soltanto dal trasformatore all'atto della consegna della materia prima; che tuttavia, per garantire al produttore il diritto di opporre eventuali contestazioni, in caso di disaccordo gli Stati membri devono essere in grado di effettuare un'analisi determinante per entrambe le parti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 da versare al produttore per i pomodori freschi impiegati per essere trasformati in:

a) concentrato di pomodoro,

b) fiocchi di pomodoro,

c) succo di pomodoro,

è fissato con riferimento a pomodori freschi con tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 %. Il prezzo minimo è ritoccato in misura percentuale per classi di estratto secco in più o in meno rispetto al tenore previsto.

2. Ai fini della determinazione del tenore di estratto secco, il trasformatore effettua l'analisi in presenza del produttore, secondo il metodo stabilito a norma del paragrafo 3.

In caso di disaccordo, il tenore viene accertato, in maniera determinante per le parti, dall'organismo o commissione di controllo designato dallo Stato membro.

3. Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie, in particolare, per:

— stabilire il metodo di analisi;

— designare l'organismo o la commissione responsabile del controllo ed eventualmente di arbitrato tra le parti;

— prevedere le sanzioni per i casi di mancata osservanza, da parte dei contraenti, delle disposizioni adottate.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto 1991, le disposizioni complementari adottate in applicazione del presente regolamento, ed entro il 31 marzo 1992 un commento di sintesi sul funzionamento di tali disposizioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1991/1992.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.
[3] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.
[4] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione